



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

C.A.P. 25089 - Provincia di Brescia - telefono 0365/31161- FAX 0365/373591

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 28 aprile 2015

INDICE

- ART. 1 – FINALITÀ
- ART. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO
- ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 4 - CASI ECCEZIONALI
- ART. 5 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO
- ART. 6 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO
- ART. 7 - UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE
- ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA
- ART. 10 - SANZIONI
- ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Art. 1 – Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Villanuova sul Clisi.

Art. 2 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità ovvero per finalità di natura assistenziale/sociale anche a livello nazionale o internazionale.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;

b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Art. 4 - Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del Comune in modo rilevante ed incisivo.

Art. 5 - Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale e della legalità;

- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e

delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;

- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;

- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;

- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali ed alla salute.

Art. 6 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5 qualora questi abbiano un valore pubblico;

2. Il Patrocinio è concesso o negato dal Sindaco con proprio atto (Allegato "A" e "B") e comunicato agli interessati.

3. Il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Villanuova sul Clisi", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente;

4. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

5. La concessione del Patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale comunali, occupazione suolo pubblico o uso beni mobili di proprietà comunale);

6. La concessione del Patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale salvo, ove ammessa, esplicita esenzione da parte del Comune;

7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda;

8. Il Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento dal Comune di Villanuova sul Clisi.

9. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento di concessione del Patrocinio;

10. Il Comune può in ogni caso revocare il Patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

11. In caso di revoca del Patrocinio il soggetto interessato non può pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Art. 7 - Utilizzo dello stemma comunale

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Villanuova sul Clisi negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del Patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare, al protocollo del Comune o tramite P.E.C., apposita istanza di norma 30 giorni della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Villanuova sul Clisi, mediante la compilazione di un modulo (allegato "C"), predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile presso gli uffici della medesima e sul sito: www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

Art. 9 - Istruttoria della pratica

Il provvedimento di concessione/diniego del Patrocinio verrà emesso di norma entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato potrà avere la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Villanuova sul Clisi. L'Amministrazione comunale fornirà il simbolo del Comune in forma digitale.

La mancata risposta è da intendersi diniego della richiesta. Il Sindaco non ha l'obbligo di fornire i motivi di tale diniego.

Art. 10 - Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Villanuova sul Clisi venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità

Il regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale verrà pubblicato all'Albo on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Villanuova sul Clisi www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it .